

ALL. DEL CC. N° 88 del 28/12/99

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Nuoro

COMUNE DI MODOLO

Pubblicato all'albo dal 30/12/98  
al 14/01/99 al n. 441

Il Messo Comunale



COMUNE DI MODOLO

Pubblicato all'albo dal 21.01.99  
al 13/02/99 al n. 6

Il Messo Comunale



## REGOLAMENTO

## PER L'APPLICAZIONE DELL'ICI

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Capo I del Decreto Legislativo 30 Dicembre n. 504 per l'applicazione in questo Comune dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli art. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

## **Art. 2**

### **Terreni considerati non fabbricabili**

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorchè utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
2. L'agevolazione compete a condizione che, oltre al titolare, anche la maggioranza dei componenti il nucleo familiare di età superiore ad anni 18 presti la propria opera in maniera prevalente nelle attività di cui al precedente comma e risultino iscritti negli appositi elenchi dall'art. 11 della legge 9 Gennaio 1963 n. 9 quali soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattie.

### **Art. 3**

#### **Immobili dello Stato e degli Enti Pubblici**

A parziale modifica della norma primaria contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 504/92, l'esenzione ivi prevista si applica in questo Comune agli immobili posseduti dallo Stato, delle Regioni, dalle Provincie, dagli altri Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende e unità sanitarie locali anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali purché lo siano in modo prevalente.

### **Art. 4**

#### **Immobili degli enti non commerciali**

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92 si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. i) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20.05.1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatorio finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini dei predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociali di cui all'art. 10 del decreto legislativo 04.12.1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460.

### **Art. 5**

#### **Pertinenza dell'abitazione principale**

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero all'interno del perimetro urbano.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

### **Art. 6**

#### **Abitazioni concesse a parenti, in uso gratuito**

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito con scrittura privata registrata a parenti in linea retta o collaterale.
2. La disposizione di cui al precedente comma opera in linea retta a prescindere dal grado di parentela, mentre in linea collaterale è limitata all'ipotesi di parentela entro il quarto grado.

### **Art. 7**

#### **Versamenti dei contitolari**

Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

### **Art. 8**

#### **Irrogazione della sanzione**

L'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nel testo novellato dall'art. 14 del 18 Dicembre 1997 n. 473, è fatta con atto motivato contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica - giusta la procedura di cui all'art. 17 del D. Lgs. 18 Dicembre 1997 n. 472 - ,

con particolare richiamo a quanto previsto nel comma 4 del ricordato art. 14 circa i vantaggi per l'adesione del contribuente.

### **Art. 9** **Termini di decadenza**

Il presente tributo dovrà essere accertato entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso - parziale tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiorazione dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

### **Art. 10** **Potenziamento dell'ufficio tributi**

In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. p) del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. 15 Dicembre 1996 n. 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'ufficio tributario e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. Si osservano le modalità seguenti :

La Giunta Comunale determina con delibera adottata entro il mese di gennaio due misure percentuali :

- l'una, non superiore all'1‰, a valere su gettito dell'ICI riscosso a valere sulla competenza dell'esercizio precedente ;
- l'altra, non superiore all'1‰, da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per l'ICI nell'esercizio trascorso a causa del proseguimento dell'evasione, rettifica di accertamenti ed esiti positivi di vertenze fiscali ;

La misura percentuale dell'1‰ di conteggiare sui maggiori proventi riscossi per l'ICI nell'esercizio trascorso a valere sulla competenza dell'esercizio precedente è destinato con delibera di Giunta, al finanziamento di acquisto di attrezzatura per l'ufficio tributi.

La misura percentuale del'1‰ da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per l'ICI nell'esercizio trascorso a causa del perseguimento della evasione, rettifica di accertamenti ed esiti positivi di vertenze fiscali, è destinata all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributario;

## **Art. 11**

### **Vigenza**

Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° Gennaio 1999.

## **Art. 12**

### **Formalità**

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento :

- - è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ;
- - è inviato con la delibera al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.

